



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 189 del 21/12/2010**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 novembre 2010, n. 2450

Cont. 1289/10/RM - Costituzione di parte civile nel Proc. Pen. n. 6230/07 r.g.n.r. - n. 3961/07 r.g.gip pendente dinanzi al Tribunale di Trani GUP a carico di Gramegna Giuseppe 1 - Avviso fissazione udienza preliminare notificato al difensore regionale il 6.9.2010 - Conferma nomina procuratore e difensore: Avv. Francesco Marzullo

Assente il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata, sulla scorta degli atti contenuti nel fascicolo, dall'Avvocato regionale titolare della A.P. e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue il V.P.Capone:

- Con deliberazione n. 2149/09, adottata nella seduta del 13.11.2009, la Giunta regionale autorizzava la costituzione di parte civile della Regione Puglia, per quanto legittimata, al fine di chiedere il risarcimento dei danni, nei confronti di Gramegna Giuseppe, imputato nel procedimento penale n. 6230/07 r.g.n.r. - n. 3961/07, dinanzi al GUP del Tribunale di Trani e, all'uopo, conferiva l'incarico all'Avv. Francesco Marzullo.
- All'udienza preliminare celebratasi il 19.11.2009, dopo la rituale costituzione delle parti, il G.U.P. Dott.ssa Miccolis, ritenendo generico il capo d'imputazione, emetteva ordinanza con la quale dichiarava la violazione, da parte dell'Accusa, dell'art. 417 lett. b) c.p.p. e disponeva il rinvio degli atti al P.M. per la riformulazione in maniera chiara e precisa dell'intero capo d'imputazione.
- Pertanto, poiché all'Avv. Marzullo, nella qualità in atti, (oltre che alla parte) è stato notificato in data 6 settembre u.s. nuovo avviso di fissazione della prossima udienza preliminare per il giorno 12.11.2010 dinanzi al GUP Dott. Oliveri del Castello, si rende necessario rinnovare la costituzione di parte civile, officinando il medesimo Avv. Francesco Marzullo e limitando la costituzione di parte civile solo nei confronti di GRAMEGNA Giuseppe (n. Ruvo di Puglia 30.7.1957) per i reati di cui ai capi A, B, C e D della richiesta di rinvio a giudizio, in quanto, questa volta, la richiesta della Procura riguarda, relativamente al capo E, anche il reato di cui all'art. 368 c.p., di cui il Gramigna risponde in concorso con il fratello Vito.
- Giova ricordare che l'imputato Gramegna Giuseppe è chiamato a rispondere dei fatti-reato come precisamente descritti e contestati nella nuova richiesta di rinvio a giudizio depositata dal P.M. Dott. Savasta, (artt. 640-bis, 483, 734, 635 c.p., artt. 11 e 30 Legge 394/1991), per aver, in buona sostanza, con l'artificio dell'occultamento dell'originaria destinazione di alcuni fondi, con la fabbricazione di un documento falso attestante diritti di reimpianto di uva da vino e con una dichiarazione falsa circa la natura degli stessi fondi, tratto un ingiusto profitto dall'ottenimento del contributo comunitario Reg. CE 1257/99 PSR Puglia - Mis. F Azione 3.1 - Agricoltura Biologica pari a euro 28.244,80 e tentato di percepire altri euro 101.200,00, inducendo in errore l'AGEA, ente erogatore e l'U.P.A., che, per conto dell'AGEA, aveva istruito la pratica, nonché per aver eseguito opere permanenti e trasformazione dei suoli in terreni ricadenti in Z.P.S. "Alta Murgia", in assenza di atti di valutazione di incidenza, per aver

alterato e deturpato bellezze naturali in luoghi soggetti alla speciale protezione dell'Autorità e per aver irrimediabilmente danneggiato siti di rilevanza ambientale con modificazione permanente di zona caratterizzata da flora e fauna protetta.

- Quanto sopra riferito, ricorrendo motivi di opportunità, si propone, in conformità al parere ex art. 4 comma 3 lett.c L.R. 18/2006 espresso dal Coordinatore dell'Avvocatura regionale con la sottoscrizione del presente atto, di costituire la Regione Puglia, per quanto legittimata, parte civile nel procedimento penale n. 6230/07 r.g.n.r.-n. 3961/07 r.g.gip a carico di Gramegna Giuseppe, al fine di chiedere il risarcimento di tutti i danni, e di conferire, all'uopo, la procura speciale e la difesa tecnica all'Avv. Francesco Marzullo, alle condizioni economiche previste per gli incarichi agli avvocati esterni dall'art. 11 della L.R. n. 22/1997 e dalla deliberazione G.R. n. 3566/1998, confermando il predetto legale nell'incarico affidatogli con D.G.R. n. 2149/09.

#### SETTORE DI SPESA:

Servizi Agricoltura/Ambiente

VALORE DI CAUSA: indeterminato

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L. R. n. 28/2001 e s.m.i.

La presumibile spesa di euro 7.000,00 per le competenze professionali dell'avvocato incaricato sarà finanziata per la parte relativa all'acconto di euro 3.500,00 con le disponibilità del capitolo 1300 e per la restante parte con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1) del bilancio in corso. Al relativo impegno e alla liquidazione dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.

Il V.Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

#### LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del V.Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall'Avvocato regionale titolare della A.P. e dall'Avvocato coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

#### DELIBERA

- autorizzare la costituzione di parte civile della Regione Puglia, per quanto legittimata, nei confronti di Gramegna Giuseppe, imputato nel procedimento penale n. 6230/07 r.g.n.r. - n. 3961/07, che sarà chiamato dinanzi al GUP del Tribunale di Trani all'udienza del 12.11.2010, al fine di chiedere il risarcimento dei danni, e di conferire, all'uopo, la procura speciale e la difesa tecnica all'Avv. Francesco Marzullo, confermandolo nell'incarico affidatogli con D.G.R. n. 2149/09.

- dare atto che detto incarico è affidato al predetto avvocato alle condizioni economiche previste per gli incarichi agli avvocati esterni dall'art. 11 della L.R. n. 22/1997 e dalla deliberazione G.R. n. 3566/1998;

- fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";

- incaricare l'Avvocatura regionale di provvedere a quanto necessario al professionista officiato per l'espletamento del mandato;
- disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Dott. Romano Donno Avv.Loredana Capone

---